

I.V.A.

Regime normale, Regime dei minimi, Dichiarazione di inizio attività

Generalità

L'IVA è un'**imposta generale sui consumi**, che colpisce solo l'**incremento di valore** che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo del bene o del servizio stesso. Attraverso **un sistema di detrazione e rivalsa**, l'imposta grava completamente sul consumatore finale mentre per il soggetto passivo d'imposta (il contribuente) rimane neutrale.

Infatti il soggetto passivo d'imposta, che è colui che cede beni o servizi, può detrarre l'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, dall'imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o committenti dei servizi prestati.

L'IVA pertanto rappresenta un costo solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, per i consumatori finali.

Nell'imposta sul valore aggiunto occorre quindi distinguere il **contribuente di fatto**, cioè il consumatore finale, e il **contribuente di diritto** (un imprenditore o un professionista) su cui gravano tutti gli obblighi del soggetto passivo d'imposta, ma per il quale l'imposta stessa è dal punto di vista economico neutrale.

Presupposto dell'imposta

Esistono tre condizioni che devono essere rispettate perché un'operazione sia assoggettata ad IVA:

1. *presupposto oggettivo*: deve trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi rientrante tra quelle previste dalla normativa;
2. *presupposto soggettivo*: le operazioni di cui al punto precedente devono essere effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni. La conseguenza di tale norma è, ad esempio, la non assoggettabilità ad IVA delle vendite effettuate da privati;
3. *presupposto territoriale*: le operazioni devono essere effettuate all'interno dello stato.

Le operazioni si considerano eseguite al fine dell'applicazione dell'imposta (cosiddetto momento impositivo):

1. per le cessioni di immobili, quando viene stipulato l'atto o al più tardi al verificarsi del trasferimento della proprietà o del diritto reale; tuttavia non rileva la clausola di riserva della proprietà nella vendita;
2. per le cessioni degli altri beni mobili quando avviene la consegna o la spedizione del bene o al più tardi quando si verifica l'effetto traslativo del diritto di proprietà: anche qui non rileva la clausola di riserva della proprietà nella vendita;
3. **per i servizi all'atto del pagamento (si applica il 20% sull'imponibile che comprende il C.P.);**
4. in ogni caso il pagamento anticipato rispetto ai momenti appena descritti determina l'esigibilità immediata dell'imposta sull'importo pagato e l'operazione si considera già effettuata in tutto o in parte;
5. si considerano effettuate a prescindere da quanto indicato, le operazioni per cui è stata emessa la fattura.

Inoltre, in linea generale, a partire dal momento impositivo delle operazioni l'imposta stessa diviene esigibile ed il soggetto passivo sarà tenuto a versarla all'Erario tramite le liquidazioni periodiche previste (**mensile o trimestrale per i professionisti**).

Una rilevante eccezione è costituita dalle operazioni svolte in favore di amministrazioni pubbliche, per le quali, a prescindere dal momento impositivo (che resta il riferimento per l'emissione della fattura e i conseguenti obblighi), l'imposta diviene esigibile solo all'atto del pagamento. La *ratio* di tale norma, deve individuarsi nel fatto che i soggetti pubblici spesso hanno tempi di pagamento molto lunghi e pertanto i loro creditori si troverebbero a dover anticipare un'imposta che incasseranno solo dopo parecchio tempo.

Tipologie di operazioni IVA

Possiamo quindi distinguere le operazioni in:

- *Imponibili*: quando soddisfano tutte le condizioni di cui sopra e quindi devono essere assoggettate all'imposta;
- *Non imponibili*: quando mancano del requisito della territorialità. Costituiscono tipico esempio di operazioni non imponibili le cessioni all'esportazione. Non sono soggette all'imposta ma devono rispettare gli altri obblighi formali e di registrazione imposti dalla normativa IVA;
- *Esenti*: quando sono operazioni che soddisfano i tre presupposti ma sono escluse per espressa previsione normativa, ad esempio la cessione di valori postali e bollati, gli oneri finanziari, le prestazioni mediche, odontoiatriche, le operazioni di assicurazione, eccetera. Sono tuttavia soggette ad obblighi di fatturazione e registrazione.

Calcolo dell'IVA in regime normale

Il metodo preso come modello in sede UE è quello **imposta da imposta**:

si sottrae dall'imposta riscossa sui beni venduti o sui servizi erogati l'imposta pagata sugli acquisti di materie prime (per il professionista la cancelleria, mezzi strumentali,) compiuti nel medesimo periodo. In altre parole si applica l'aliquota t_c a ciascun valore di vendita che sottrae l'aliquota t_c per ciascun acquisto

$$T_{i.d.i.} = (t_c * V) - (t_c * A)$$

Apertura della Partita IVA

Il numero di partita IVA è rilasciato dall'Agenzia delle Entrate dietro apposita istanza al momento della apertura della posizione IVA (DPR 404/01).

Il codice della partita IVA è formato da 11 caratteri numerici di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 individuano la provincia dove ha sede l'Ufficio delle Entrate che lo attribuisce, l'ultimo è un carattere di controllo.

Imprenditori, artisti e professionisti che intraprendono un'attività che ha rilevanza ai fini IVA, compresi i soggetti non residenti che istituiscono una stabile organizzazione in Italia o che intendono identificarsi direttamente, devono presentare la dichiarazione di inizio attività presentando un apposito modello, disponibile in formato elettronico e prelevabile gratuitamente nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il codice attività (codice Ateco) per gli agronomi e i forestali è:

749011	CONSULENZA AGRARIA FORNITA DA AGRONOMI
---------------	--

Il regime dei minimi

Dal 2008 (governo Prodi) è stato implementato un nuovo regime fiscale che semplifica, riduce gli adempimenti e diminuisce i costi.

Il regime dei contribuenti minimi rappresenta, quindi, il regime naturale per chi inizia un'attività d'impresa, arte o professione e presume di rispettare i requisiti previsti.

La comunicazione va effettuata nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/9 – in allegato) barrando nel quadro B, la relativa casella denominata "Regime per i contribuenti minimi".

Questo regime, detto dei minimi, è adottabile da imprese individuali e professionisti singoli che:

1. nell'anno precedente:
 - hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro
 - non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
 - non hanno effettuato cessioni all'esportazione
 - non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
2. nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi)
3. iniziano l'attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre 2008 il limite è di 10.000 (4/12 di 30.000).

i vantaggi offerti da questo sistema sono:

- si è esclusi dagli studi di settore;
- non si è tenuti alla dichiarazione IVA;
- non si è tenuti alla contabilità IVA;
- viene applicata un'aliquota fissa per le detrazioni comprensiva di IRPEF, Irap, addizionali varie pari al 20%;
- si emette una fattura senza IVA, e questo è un vantaggio enorme quando viene emessa verso clienti finali.

Gli svantaggi riguardano:

- la possibilità di detrarre solo CP;
- nessun'altra detrazione è possibile (costi di "produzione", spese mediche, ...);
- limite nell'imponibile.

Il nuovo regime dei minimi sembra decisamente consigliato per:

- le piccole partite iva, professionisti ed imprese, che operano nel settore dei servizi **ed hanno pochi costi da scaricare** e non risultano quindi danneggiati dalla indetraibilità dell'IVA. I vantaggi aumentano all'avvicinarsi alla soglia limite dei ricavi 30.000 euro. Da valutare l'utilità del regime caso per caso con il proprio commercialista al diminuire dei ricavi complessivi.
- chi ha come **clienti i privati** (non viene effettuata ritenuta)
- **chi ha altri redditi e che in tal modo può evitare il cumulo** (es. lavoratore dipendente che decide di aprire partita iva).